

**Regolamento dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino  
concernente le modalità di elezione  
del Consiglio di amministrazione**  
(del 21 settembre 2015)

**INDICE**

<u>Capitolo primo:</u>	Norme generali
	<b>Art. 1</b> Composizione
	<b>Art. 2</b> Durata della carica
<u>Capitolo secondo:</u>	Elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi
	<b>Art. 3</b> Eleggibilità
	<b>Art. 4</b> Diritto di voto
	<b>Art. 5</b> Avviso per la presentazione delle liste
	<b>Art. 6</b> Presentazione delle liste
	<b>Art. 7</b> Elezioni tacite
	<b>Art. 8</b> Organizzazione della votazione
	<b>Art. 9</b> Procedura e modalità di voto
	<b>Art. 10</b> Espressione del voto
	<b>Art. 11</b> Nullità delle schede
	<b>Art. 12</b> Lavori di spoglio
	<b>Art. 13</b> Proclamazione e pubblicazione dei risultati
<u>Capitolo terzo:</u>	Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro
	<b>Art. 14</b> Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro
	<b>Art. 15</b> Rappresentante d'ufficio
<u>Capitolo quarto:</u>	Disposizioni varie
	<b>Art. 16</b> Oneri finanziari e indennità
	<b>Art. 17</b> Entrata in vigore

**Regolamento dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino  
concernente le modalità di elezione  
del Consiglio di amministrazione**  
(del 21 settembre 2015)

Richiamati l'art. 51 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP; RL 831.40), gli artt. 18 della legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, gli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento.

Capitolo primo  
**Norme generali**

**Composizione Art. 1**

Il Consiglio di amministrazione è un organo paritetico composto di 10 membri, dei quali 5 sono rappresentanti degli assicurati attivi e 5 dei datori di lavoro.

**Durata della carica Art. 2**

<sup>1</sup>Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura 4 anni e scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

<sup>2</sup>La durata massima della carica è di 12 anni, riservato l'art. 15 del presente Regolamento.

<sup>3</sup>In caso di uscita dal Consiglio di amministrazione durante il periodo di carica, a seguito di dimissioni, decesso o uscita dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (di seguito: IPCT), al membro uscente subentra il primo subentrante della sua lista, rispettivamente, in caso di rinuncia di quest'ultimo, il prossimo subentrante. Qualora non vi fossero subentranti, il rappresentante della lista del membro uscente, rispettivamente il Consiglio di Stato nel caso dei rappresentanti dei datori di lavoro, designano entro 30 giorni dall'uscita un sostituto per il restante periodo di carica.

<sup>4</sup>I rappresentanti degli assicurati attivi che durante il loro periodo di carica sono posti al beneficio del pensionamento concludono il loro mandato come previsto dal cpv. 1.

Capitolo secondo  
**Elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi**

**Eleggibilità Art. 3**

<sup>1</sup>Eleggibili sono gli assicurati attivi dell'IPCT, che al momento dell'entrata in carica sono maggiorenni e non hanno ancora compiuto 65 anni.

<sup>2</sup>Gli assicurati attivi possono eleggere come loro rappresentante anche persone che non sono assicurate all'IPCT, purché rispettino le restanti condizioni di eleggibilità e siano proposti dalle organizzazioni del personale riconosciute dal Consiglio di Stato (di seguito organizzazioni del personale).

<sup>3</sup>Ineleggibili sono le persone che si occupano della gestione corrente e dell'amministrazione del patrimonio dell'IPCT.

<sup>4</sup>I candidati devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile. Devono inoltre possedere sufficienti conoscenze pratiche e teoriche nel settore della previdenza professionale e garantire la loro disponibilità a perfezionare la loro formazione in tale ambito.

<b>Diritto di voto</b>	<p><b>Art. 4</b> Hanno diritto di voto gli assicurati attivi dell'IPCT (art. 2 cpv. 1 lett. a-d del Regolamento di previdenza).</p>
<b>Avviso per la presentazione delle liste</b>	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup>Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui scade il mandato del Consiglio di amministrazione in carica, la Direzione dell'IPCT (in seguito: la Direzione) pubblica sul Foglio ufficiale e sul sito web dell'IPCT l'avviso per la presentazione delle liste da parte degli assicurati attivi e/o delle organizzazioni del personale. <sup>2</sup>L'informazione generale è compito delle organizzazioni del personale. Queste ultime si preoccupano inoltre di assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori ai sensi dell'art. 51 LPP.</p>
<b>Presentazione delle liste</b>	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Le liste devono essere inviate alla Direzione entro le ore 24.00 del 31 gennaio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio di amministrazione in carica. Determinante è la data del timbro postale. <sup>2</sup>Ogni lista deve portare una denominazione che la distingua dalle altre e la firma autografa di almeno 15 proponenti assicurati attivi, indicandone cognome, nome e data di nascita. <sup>3</sup>Ogni lista può contenere al massimo 5 nominativi. Uno stesso nome non può essere scritto più di una volta e su più di una lista. I candidati in sovrannumero vengono cancellati cominciando dall'ultimo. <sup>4</sup>Il primo firmatario è ritenuto rappresentante della lista, purché la proposta non contenga una indicazione contraria. <sup>5</sup>E' possibile ritirare la lista e presentarne una comune fino a 15 giorni dopo la pubblicazione delle liste. In tal caso, il numero dei candidati deve essere pari a 5, scelti tra quelli figuranti sulle liste ritirate.</p>
<b>Elezioni tacite</b>	<p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup>Se il numero dei candidati proposti non supera il numero di 5, la Direzione dell'IPCT proclama tacitamente elette le persone proposte. <sup>2</sup>In caso contrario, la Direzione dà avvio alla procedura di voto per corrispondenza.</p>
<b>Organizzazione della votazione</b>	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup>L'organizzazione della votazione compete alla Direzione, la quale può far capo ai servizi dell'Amministrazione cantonale. <sup>2</sup>Il Consiglio di amministrazione in carica nomina l'Ufficio di spoglio, composto da un magistrato che ne assume la presidenza e da due assessori giurati quali membri.</p>
<b>Procedura e modalità di voto</b>	<p><b>Art. 9</b> <sup>1</sup>La Direzione pubblica, entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio di amministrazione in carica, le liste elettorali con la relativa denominazione ed i nominativi dei candidati sul Foglio Ufficiale e sul sito web dell'IPCT, indicando i membri uscenti che si ricandidano e la data della votazione. <sup>2</sup>Il materiale di voto (istruzioni di voto, carta di legittimazione, schede ufficiali, busta ufficiale e busta per il voto per corrispondenza) deve essere inviato agli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della votazione. <sup>3</sup>Le schede votate vanno inserite nell'apposita busta ufficiale. Quest'ultima, unitamente alla carta di legittimazione di voto compilata e firmata personalmente dall'avente diritto di voto deve essere a sua volta inserita nella busta per il voto per corrispondenza, che deve essere trasmessa alla Direzione entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno della votazione. Determinante è la data del timbro postale.</p>

**Espressione del voto**

**Art. 10**

<sup>1</sup>L'avente diritto vota facendo uso delle seguenti possibilità:

a) scheda con intestazione di lista:

- esprimendo il voto per la lista prescelta, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista;

- esprimendo il voto per la lista prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

b) scheda senza intestazione:

- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

<sup>2</sup>Sono considerate come scheda senza intestazione anche la scheda che non reca il voto di scheda senza intestazione né il voto a una scheda intestata ad una lista, la scheda intestata a più liste e la scheda intestata a una o più liste che reca contemporaneamente il voto di scheda senza intestazione.

<sup>3</sup>Al massimo possono essere espressi 5 voti preferenziali.

<sup>4</sup>Per la scheda con intestazione di lista, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

**Nullità delle schede**

**Art. 11**

Sono nulle le schede che:

a) non sono ufficiali;

b) non sono contenute nelle buste di trasmissione ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata;

c) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;

d) sono illeggibili;

e) sono completate o modificate non a mano;

f) non sono intestate ad una lista e il numero di voti preferenziali supera quello massimo.

**Lavori di spoglio**

**Art. 12**

<sup>1</sup>Lo spoglio delle schede viene eseguito dall'Ufficio di spoglio, coadiuvato dalla Direzione e, in quanto necessario, dai servizi dell'Amministrazione Cantonale. Dello stesso viene tenuto un processo verbale.

<sup>2</sup>I lavori di spoglio si svolgono nei giorni feriali stabiliti dalla Direzione dell'IPCT.

<sup>3</sup>Allo spoglio possono assistere un delegato per ogni lista, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione al più tardi entro 10 giorni dalla data della votazione.

**Proclamazione**

**Art. 13**

**e pubblicazione dei risultati**

<sup>1</sup>La ripartizione dei seggi avviene secondo il sistema proporzionale. È applicabile per analogia l'art. 80 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1).

<sup>2</sup>Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di seggi spettante alla lista di cui fanno parte.

<sup>3</sup>Preso atto del risultato delle elezioni, la Direzione procede alla proclamazione degli eletti, dandone avviso mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale e sul sito web dell'IPCT.

<sup>4</sup>Contro i risultati può essere interposto reclamo dinnanzi al Consiglio di amministrazione, quale istanza unica, entro 3 giorni dalla pubblicazione.

Capitolo terzo  
**Elezioni dei rappresentanti dei datori di lavoro**

- Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro**     **Art. 14**  
<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è competente per designare i rappresentanti dei datori di lavoro, fatto salvo quanto indicato all'art. 15. Nel limite del possibile, esso si preoccupa di assicurare un'adeguata rappresentanza dei datori di lavoro affiliati per convenzione all'IPCT.  
<sup>2</sup>La designazione deve intervenire al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica.
- Rappresentante d'ufficio**     **Art. 15**  
Il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale fa parte d'ufficio del Consiglio di amministrazione, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro.

Capitolo quarto  
**Disposizioni varie**

- Oneri finanziari e indennità**     **Art. 16**  
<sup>1</sup>Gli oneri finanziari relativi all'organizzazione delle elezioni sono assunti dall'IPCT.  
<sup>2</sup>Ai membri dell'Ufficio di spoglio ed alle altre persone che partecipano ai lavori di spoglio, sono riconosciute le seguenti indennità:  
a. fr. 150.00 per ogni giorno di lavoro nel caso in cui i lavori si svolgono dopo le ore 19.00.  
b. Sono riconosciute le indennità ed i rimborsi spesa in analogia al Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RL 2.5.4.4.1).  
<sup>3</sup>Ai membri della Direzione e ai collaboratori dell'IPCT non sono dovute indennità per il lavoro svolto nell'ambito della fascia oraria flessibile dalle ore 07.00 alle ore 19.00. Nel caso in cui il lavoro viene svolto dopo le ore 19.00 ai collaboratori dell'IPCT viene riconosciuta l'indennità di cui al cpv. 2 lett. a.
- Entrata in vigore**     **Art. 17**  
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ed è pubblicato sul Foglio ufficiale.